

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, IVI COMPRESA L'OPZIONE VERDE, IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO – ADIGE/SÜDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA DI TRENTO. LOTTO UNICO.

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI

ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

**ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO
DELLA FORNITURA**

ART. 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE

**ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA
(CONTRATTI ATTUATIVI)**

ART. 6 – OBBLIGAZIONI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE

ART. 7 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DEL FORNITORE

ART. 8 – NEGOZIO ELETTRONICO

**ART. 9 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA
(CONTRATTI ATTUATIVI)**

ART. 10 – REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE

**ART.11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA**

ART. 12 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO

**ART. 13 – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E SUPERVISIONE E CONTROLLI
SULL'ESECUZIONE DELLA MEDESIMA E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI
FORNITURA.**

ART. 14 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

ART. 15 – MODIFICA DELLA CONVENZIONE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

ART. 16 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

ART. 17 – VICENDE SOGGETTIVE DEL FORNITORE

**ART. 18 – CESSIONE DEI CREDITI/DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E
DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA**

ART. 19 – SUBAPPALTO

ART. 20 – TUTELA DEI LAVORATORI E CAMBIO APPALTO

**ART. 21 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE
DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO**

ART. 22 – P.M. - omissis

ART. 23 – CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI

ART. 23 BIS – SICUREZZA

ART. 24 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 25 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 26 – PENALI

**ART. 27 - CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE
PENALI**

ART. 27 BIS – CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

ART. 28 – REVISIONE DEI PREZZI

**ART. 29 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI CONTRATTI DI
FORNITURA**

ART. 30 – RECESSO

ART. 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO DEL FORNITORE

ART. 32 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 34 - CLAUSOLA FINALE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Nella Convenzione, nel presente Capitolato amministrativo, nel Capitolato tecnico e in tutti i loro allegati ai seguenti termini è attribuito il significato di seguito specificato:

Amministrazione/i Contraente/i: gli Enti/Agenzie indicati al successivo articolo 3, comma 1 del presente capitolato, legittimati ad utilizzare la Convenzione;

Parte: APAC o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le “Parti”);

Committente: APAC;

Convenzione: la Convenzione stipulata tra l’APAC e il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Ordinativo di Fornitura: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con cui le Amministrazioni Contraenti manifestano la volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione richiesta, in termini di massimale per le medesime Amministrazioni contraenti rispetto alle prestazioni non forfettarie;

Contratto attuativo o Contratto di fornitura: l’accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore, formalizzato mediante l’Ordinativo di Fornitura e relativi allegati (eventuale PDA...), che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione, opportunamente integrate e/o personalizzate;

Data di Attivazione della fornitura: la data di inizio di erogazione dell’energia elettrica coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 comma 7 del presente Capitolato amministrativo e dall’art. 5 del Capitolato tecnico;

Sito delle Convenzioni: lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni presente all’indirizzo: <http://www.appalti.provincia.tn.it/Convenzioni/-convenzioni>;

Gestore del Sistema Informatico per il Negozio Elettronico: la Società Trentino Digitale S.p.A.;

Capitolato Tecnico: il documento Allegato al presente documento;

Appaltatore/Fornitore: il soggetto risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

Importo Massimo Contrattuale: l’importo complessivo stimato a base di gara;

Importo della fornitura/valore dell’Ordinativo di Fornitura: l’importo complessivo (espresso in euro ed al netto degli oneri fiscali) di ciascun Ordinativo di Fornitura;

Punto di Prelievo: così come definito all’art. 1 del TIT e la cui titolarità è riconducibile esclusivamente a un’Amministrazione Pubblica individuata dall’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché ad uno dei soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il sistema delle Convenzioni ed identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e dall’anagrafica richiesta nell’Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati;

Opzione Verde: l'opzione facoltativa, attivabile dalle Amministrazioni Contraenti per i singoli Punti di Prelievo al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e che prevede la certificazione di provenienza dell'energia adoperata da fonte rinnovabile (idroelettrica, eolica, solare, biomassa) per un ammontare almeno pari al consumo fatturato all'Amministrazione Contraente per i Punti di Prelievo per i quali si è attivata tale opzione; in caso di attivazione di tale opzione l'Aggiudicatario applicherà il sovraccosto offerto in sede di gara;

Responsabile della Fornitura: il soggetto individuato dal Fornitore incaricato di coordinare le attività ed i servizi connessi previsti in convenzione;

Offerta Economica: il documento allegato alla Convenzione, formulato dal Fornitore in base ad uno schema contenuto negli atti di gara;

Piano dei fabbisogni: documento prodotto dall'Appaltatore recante le informazioni di dettaglio per l'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;

Sede/i di consegna: ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti. Tali sedi saranno indicate negli Ordinativi di Fornitura;

Unità/Punto/i Ordinante/i: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti, registrati al Sito delle Convenzioni, autorizzati ad impegnare la spesa ed abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. La Convenzione è regolata dai principi in essa contenuti, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. Inoltre, è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nella Convenzione stessa.

2. L'esecuzione della fornitura oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura sono regolati da:

a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;

c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

- d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- h) le norme del codice civile;
- i) la Delibera di Giunta Provinciale del 20 gennaio 2012, n. 41 “Criteri di Green Public Procurement (G.P.P.) negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi: applicazione all'interno delle strutture provinciali, come aggiornata dalla Delibera dei Giunta Provinciale n. 2318/2017;
3. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra la convenzione ed il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
4. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel disciplinare di gara.
5. Nel caso in cui una o più previsioni della Convenzione dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito della Convenzione stessa. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni della Convenzione risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare alla stessa un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione della Convenzione conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.
6. Le disposizioni del contratto devono essere interpretate nel rispetto dei principi di risultato,

fiducia, buona fede e accesso al mercato.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

1. La convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti attuativi, relativa all'erogazione - da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti - di energia elettrica per l'Importo Massimo Contrattuale.

2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche a garantire l'esecuzione della fornitura e delle attività oggetto della Convenzione nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'Importo massimo della Convenzione.

3. Unitamente all'erogazione della fornitura di energia, di cui al precedente comma 1, il Fornitore deve erogare ulteriori attività, come definite al successivo art. 8, e nel Capitolato tecnico che sono necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. I corrispettivi dei "servizi connessi" devono intendersi inclusi nell'importo della fornitura di energia corrisposto dall'Amministrazione Contraente.

4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella Convenzione, nel presente Capitolato amministrativo e nel Capitolato Tecnico;

5. L'APAC si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nella Convenzione e nei suoi Allegati; in particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia raggiunto l'Importo Massimo contrattuale e/o il quantitativo di Gwh contrattuale, all'Appaltatore può essere richiesto, e lo stesso ha l'obbligo di accettare, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'Importo Massimo e/o il quantitativo di Gwh contrattuale, sino a concorrenza del 20% (venti per cento), ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, previa sottoscrizione di apposito atto di sottomissione mediante scrittura privata.

ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data di attivazione della stessa indicata dal successivo art. 5, comma 1.

2. Sono legittimate a utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti di cui alle premesse della Convenzione.

3. Ai sensi dell'art. 110 comma 4 D.Lgs. n. 36/2023, le Amministrazioni Contraenti dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura successivo al ricevimento del Piano Dettagliato delle Attività ove richiesto, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura.

4. In ogni caso, l'Amministrazione dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), anche se il valore complessivo sarà equivalente a Euro 0,00 (zero/00), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA (CONTRATTI ATTUATIVI)

1. La Convenzione ha durata di n. 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, salvo l'esaurimento dell'Importo Massimo contrattuale e/o del quantitativo di Gwh contrattuale, eventualmente incrementati ai sensi del precedente art. 3 comma 5, e salvo la facoltà da parte dell'APAC di recedere unilateralmente dalla medesima ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 30. Il Fornitore, in ragione della variabilità del costo dell'energia, come rilevata nella reportistica di cui al successivo art. 10, esegue il monitoraggio dell'esaurimento dell'Importo Massimo contrattuale e segnala al DEC della convenzione, con specifica comunicazione, lo scenario previsionale di esaurimento, in ogni caso almeno 3 mesi prima per consentire alle Amministrazioni di eseguire le proprie strategie di approvvigionamento in alternativa alla presente Convenzione in via di esaurimento.

2. I singoli Contratti di Fornitura hanno durata di 18 (diciotto) mesi decorrenti:

- dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo, per gli ordini ricevuti entro il 15 del mese;
- dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo, per gli ordini ricevuti dal 16 del mese.

3. Su richiesta delle Amministrazioni contraenti ed in base alle informazioni fornite dalle stesse Amministrazioni, i singoli Ordinativi di Fornitura possono essere preceduti dalla redazione a cura del Fornitore del Piano Dettagliato delle Attività.

4. Non sarà comunque possibile aderire alla Convenzione emettendo Ordinativi di Fornitura, qualora sia stato raggiunto l'Importo Massimo contrattuale e/o il quantitativo di Gwh contrattuale, anche eventualmente incrementati ai sensi dell'art. 3 o qualora la Convenzione sia giunta alla propria scadenza naturale.

5. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, le Amministrazioni

contraenti hanno facoltà di ordinare al Fornitore l'avvio del Contratto di Fornitura in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire al Fornitore tramite PEC.

6. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità della fornitura e delle attività oggetto della Convenzione.

7. L'inizio di erogazione dell'energia elettrica deve coincidere, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura.

8. In conformità all'art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva l'opzione di proroga per la durata pari a 6 mesi per un importo stimato in sede di gara di Euro 12.813.000,00.- al netto dell'I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e al netto del ribasso offerto. La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata con congruo preavviso prima della scadenza del contratto originario. L'Operatore economico è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto oppure alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna a erogare le prestazioni oggetto della Convenzione indicate nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e di quanto indicato nell'Offerta economica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

2. L'Appaltatore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, pena la risoluzione della Convenzione medesima e/o dei singoli Contratti di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente può risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti. La partecipazione alla procedura e la stipulazione della Convenzione equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

4. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche minime indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

5. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato

nella Convenzione, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione delle attività oggetto della Convenzione medesima, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

6. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale può accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che è cura e onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali procedure.

7. L'Appaltatore, inoltre, s'impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessari per l'esecuzione dei Contratti di Fornitura, secondo quanto specificato nella Convenzione;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) manlevare e tenere indenni le Amministrazioni Contraenti e APAC da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nella Convenzione e di ricevere la reportistica necessaria;
- e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- f) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da APAC, per quanto di rispettiva ragione;
- g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonché negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione deve pervenire formalmente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica;
- h) non opporre ad APAC e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura ed alle attività di cui al Capitolato Tecnico;
- i) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o ad

APAC, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura;

8. L'Appaltatore prende atto e accetta che le prestazioni oggetto della Convenzione devono essere prestati con continuità. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito; l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC, assumendosene ogni relativa alea.

9. Resta espressamente inteso che APAC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni Contraenti. Ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

10. L'Appaltatore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, di cui all'art. 13 del presente Capitolato Amministrativo e del Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DEL FORNITORE

1. L'Appaltatore si impegna anche ad ottemperare a tutti gli ulteriori obblighi previsti nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara.

2. In particolare, l'Appaltatore è tenuto:

- a) a garantire la fornitura ai soggetti individuati dalle Amministrazioni Contraenti in conformità ai singoli Ordinativi di Fornitura e nel rispetto del Capitolato tecnico;
- b) a redigere il Piano Dettagliato delle Attività, propedeutico all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, se richiesto dalle Amministrazioni contraenti, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di incontro conoscitivo;
- c) a dare avvio all'erogazione della fornitura, secondo il programma stabilito;
- d) ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell'offerta economica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale;
- e) a nominare il Responsabile della Fornitura per l'esecuzione della presente Convenzione, quale referente responsabile nei confronti dell'APAC, che rappresenterà ad ogni effetto l'Appaltatore;

- f) a comunicare il nome e il recapito di un Responsabile Tecnico/Amministrativo della fornitura, al quale le Amministrazioni Contraenti o l'APAC faranno riferimento per ogni richiesta o segnalazione;
- g) a non sospendere l'erogazione della fornitura in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con le Amministrazioni Contraenti o l'APAC;
- h) ad assistere le Amministrazioni Contraenti nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- i) ad eseguire, in ragione della variabilità del costo dell'energia, come rilevata nella reportistica di cui al successivo art. 10, il monitoraggio dell'esaurimento dell'Importo Massimo contrattuale, segnalando al DEC della convenzione, con specifica comunicazione, lo scenario previsionale di esaurimento, in ogni caso almeno 3 mesi prima per consentire alle Amministrazioni di eseguire le proprie strategie di approvvigionamento in alternativa alla presente Convenzione in via di esaurimento;
- l) ad utilizzare il Sistema Informatico di gestione della Convenzione di cui al successivo art. 8;
- m) ad elaborare, su specifica richiesta di APAC o delle Amministrazioni contraenti, reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare secondo i termini e le modalità specificate al successivo art. 16, al fine di consentire ad APAC di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate devono essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati dall'APAC;
- n) a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti, con riferimento alla fatturazione e rendicontazione, tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato elettronico relativa ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali;
- o) a trasmettere annualmente alla Provincia Autonoma di Trento – APAC l'elenco degli Ordinativi di Fornitura ricevuti dalle Unità Ordinanti;

3. Per tutto quanto non specificato si rinvia in dettaglio al Capitolato tecnico.

4. Le Amministrazioni Contraenti o l'APAC si riservano la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sull'esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 8 – NEGOZIO ELETTRONICO

1. Prima della stipula della Convenzione, l'Appaltatore deve predisporre, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della nota formale di APAC, secondo le specifiche tecniche richieste, il collegamento mediante internet per l'accesso al negozio elettronico

relativo alla Convenzione al fine di:

a) ricevere gli Ordinativi di Fornitura inviati dalle Amministrazioni Contraenti con modalità telematica; in tal senso, l'Appaltatore deve apprestare tutti gli strumenti necessari per la corretta ricezione degli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti avvalendosi di strumenti di sottoscrizione digitale degli Ordinativi stessi, idonei, secondo la vigente disciplina in materia, a determinare il perfezionamento del contratto;

b) monitorare costantemente la situazione degli Ordinativi di Fornitura.

2. Il Fornitore, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta formale di APAC, dovrà mettere a disposizione i dati e le informazioni che saranno di volta in volta richiesti per l'aggiornamento del sito. Le specifiche del formato da utilizzare per l'invio dei dati e delle informazioni verranno comunicate unitamente all'invio della richiesta formale.

3. Il Fornitore deve, inoltre, predisporre e comunicare ad APAC, entro la data di decorrenza della Convenzione, secondo le specifiche tecniche richieste, un indirizzo di posta elettronica certificata dedicato al fine di ricevere la documentazione inviata dalle Amministrazioni Contraenti.

4. Il Fornitore deve, inoltre, mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti, dalla data di decorrenza della Convenzione, un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica certificata, funzionante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, che funga da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e invio della documentazione, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- richieste di chiarimento sulle modalità della fornitura;
- informazioni circa la Convenzione;
- chiarimenti sulle modalità di ordine;
- informazioni sullo stato degli Ordinativi in corso e sulla loro evasione;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA (CONTRATTI ATTUATIVI)

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data di attivazione indicata al precedente art. 5, comma 1.

2. Sono legittimate a utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti come definite nelle premesse della Convenzione.

3. L'Ordinativo di Fornitura consiste in un negozio elettronico, vale a dire in un documento informatico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione e trasmesso con modalità telematiche, secondo la vigente disciplina in materia, da parte dell'Amministrazione Contraente.

4. Per la validità dell'Ordinativo di Fornitura, l'Ordinativo medesimo deve essere preceduto dalla

registrazione a sistema e dalla relativa contestuale certificazione (anche in via telematica) da parte dell'Amministrazione Contraente attestante la sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive. Resta inteso che le registrazioni delle Amministrazioni Contraenti non comportano, in capo ad APAC, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascun Punto Ordinante.

5. Ove l'Appaltatore ritenga di non poter dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato a utilizzare la Convenzione, deve, tempestivamente e comunque entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento, informare l'Amministrazione Contraente e APAC, motivando le ragioni del rifiuto. Qualora l'Appaltatore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le prestazioni oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non vengono conteggiati nel quantitativo massimo.

6. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, il medesimo non ha validità e l'Appaltatore non deve darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, deve dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento dell'Ordinativo. In tal caso l'Amministrazione può emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.

7. I singoli Contratti attuativi della Convenzione si concludono con la ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte dell'Appaltatore.

8. L'Appaltatore prende atto - rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo - che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio del medesimo, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; decorso il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche da parte dell'Amministrazione Contraente e, per l'effetto, l'Appaltatore è tenuto a dare esecuzione completa alle prestazioni richieste.

9. Decorso il termine di cui al precedente comma, l'Appaltatore deve dare conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, mediante comunicazione all'Amministrazione Contraente entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'ordine, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio del medesimo.

10. Per le finalità di cui ai precedenti commi, la data di ricezione dell'Ordine, tenuto conto che l'invio degli stessi avviene mediante strumento telematico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia, si assume coincidente con la data di invio andata a buon fine.

ARTICOLO 10 - REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE

1. APAC si riserva il diritto di monitorare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere all'Appaltatore l'elaborazione di reports specifici in formato elettronico e/o in via

telematica, da inviare ad APAC secondo i termini e le modalità specificate nel Piano dei Fabbisogni. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle prestazioni fornite devono essere resi disponibili sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da APAC.

2. Con riferimento alla fatturazione ed alla rendicontazione, l'Appaltatore si impegna, inoltre, a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato elettronico relativi alle prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA

1. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile di Progetto relativo al Contratto Attuativo – Ordinativo di fornitura, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione ed all'eventuale coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. 81/2008, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del D.Lgs. n. 36/20223 e dal relativo Allegato I.2.

2. Il Responsabile di Progetto dell'Amministrazione Contraente assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato tecnico.

3. I nominativi del Responsabile di Progetto e delle altre figure indicate nel presente articolo, ove nominate, sono comunicati tempestivamente all'Appaltatore.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO

1. L'Appaltatore deve nominare un Responsabile della Fornitura oggetto della Convenzione, comunicando ad APAC - prima della stipula della Convenzione - il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.

2. Il Responsabile della Fornitura dovrà avere capacità di rappresentare a ogni effetto l'Appaltatore. Il Responsabile della Fornitura sarà referente nei confronti di APAC. Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC.

3. Inoltre, l'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile Tecnico/amministrativo della fornitura che avrà il compito di supportare le Amministrazioni Contraenti negli aspetti di tipo tecnico/operativo/amministrativo. Il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicati ad APAC prima della stipula contrattuale e alle Amministrazioni Contraenti entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura. Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella

necessità di sostituire il Responsabile Tecnico della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC e alla singola Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 13 – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E SUPERVISIONE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELLA MEDESIMA E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA.

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dall'APAC e dalle Amministrazioni Contraenti, per quanto di relativa competenza. A tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

1.bis Per la disciplina dell'esecuzione della Convenzione e dei Contratti attuativi si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. APAC e le Amministrazioni contraenti, per quanto di relativa competenza, evidenziano le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere, ferme le penali ed i rimedi di cui al successivo art. 26.

3. Per tutta la durata dei singoli Ordinativi di fornitura le Amministrazioni contraenti procedono al pagamento delle spettanze previo puntuale controllo sulla correttezza di quanto fatturato.

4. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo le Amministrazioni Contraenti, in conformità a quanto previsto al successivo art. 29, comunicano le proprie contestazioni anche ad APAC, che si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, previa attivazione del CCT di cui all'art. 7 della Convenzione medesima.

5. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno alle comunicazioni di legge per tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli Contratti attuativi.

ARTICOLO 14 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Per la disciplina della sospensione della convenzione si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 15 – MODIFICA DELLA CONVENZIONE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

1. Per la disciplina delle modifiche della convenzione si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 16 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi indicati nella Convenzione si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

2. I corrispettivi contrattuali (spread) - applicati, a seconda dei casi al PUN index o alle medie di riferimento di cui al Capitolato Tecnico, eventualmente incrementati dell'opzione verde - sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

4. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati applicando al PUN/media di riferimento, i prezzi unitari (spread) riportati nell'offerta economica, allegata alla Convenzione, oltre eventuale opzione verde.

La fatturazione è mensile e viene emessa entro il ventesimo giorno del mese successivo al mese di riferimento, eseguita la verifica di conformità prevista dalla normativa vigente.

4. Ciascuna Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

5. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre un anno dall'ultimazione delle prestazioni.

6. Ciascuna fattura deve contenere il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce ed essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente, riportando il codice CIG derivato, il codice IPA dell'Amministrazione Contraente comunicato all'Appaltatore con l'Ordinativo di Fornitura.

7. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

8. L'Amministrazione Contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore (e degli eventuali subappaltatori) in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

9. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente

dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

10. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

11. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 10, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

12. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle prestazioni, rispetto alle parti o quote di prestazione indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo alla convenzione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'Ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

13. L'Amministrazione Contraente procederà, ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Convenzione successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. All'esito positivo della verifica di conformità, il Responsabile unico di procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore.

14. L'Appaltatore dovrà produrre, in accompagnamento a ciascuna fattura emessa con cadenza annuale, la reportistica sulle prestazioni rese e sul rispetto dei livelli di prestazione. La reportistica richiesta è necessaria alla verifica di conformità, vale a dire, alla verifica della corretta esecuzione della prestazione da parte dell'Appaltatore e al pagamento delle fatture da parte delle Amministrazioni Contraenti. In particolare, la reportistica dovrà contenere tutti i dati necessari per la verifica del rispetto di termini e modalità di esecuzione del contratto e per la verifica della parte economica. I dati di cui sopra dovranno essere messi a disposizione delle Amministrazioni Contraenti in formato elettronico, lavorabile digitalmente con modalità da concordare tra le Parti (foglio di calcolo, accesso sito web, trasmissione mediante, csv, txt, ecc.).

15. L'Appaltatore, su richiesta, dovrà inviare ad APAC i dati relativi a:

- importi fatturati, suddivisi per singola Amministrazione Contraente;
- ogni altro dato utile a rilevare il trend delle prestazioni relative alla convenzione richieste dalle Amministrazioni Contraenti nel periodo di validità degli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 17 – VICENDE SOGGETTIVE DEL FORNITORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive del Fornitore, di cui all'art. 120, comma 2, lett.d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, APAC prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura della convenzione e dei contratti attuativi.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 18 – CESSIONE DEI CREDITI E DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione Contraente, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Amministrazione Contraente qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'Amministrazione Contraente cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

2. E' vietata la cessione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sotto qualsiasi forma e

ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente. Il subappalto è autorizzato dalle singole Amministrazione Contraenti, dandone comunicazione ad APAC.

2. Ai sensi dell'art. art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si specifica che “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il Contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del Contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del Contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione

della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.”

4. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.

5. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'Amministrazione Contraente sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Appaltatore interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

6. L'Appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023.

[In caso l'Appaltatore non abbia dichiarato di fare ricorso al subappalto]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 20 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ARTICOLO 21 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della convenzione e, in

genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

ARTICOLO 22 P.M. (solo per numerazione) omissis

ARTICOLO 23 – CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire la convenzione anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione della convenzione è stabilito nella misura a tendere del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

ARTICOLO 23 BIS – SICUREZZA

1. L'Appaltatore si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi o neri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

3. L'Appaltatore si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

ARTICOLO 24 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di APAC.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Nel caso di integrazione della Convenzione, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai Contratti attuativi e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni.

5. La garanzia opera nei confronti di APAC a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

6. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, APAC ha la facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

7. L'incameramento della garanzia, anche se per penali o altri inadempimenti in danno delle Amministrazioni Contraenti, può avvenire solo con atto della Provincia autonoma di Trento – APAC. Per tale finalità le Amministrazioni Contraenti richiedono, per gli inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore nei loro confronti, alla Provincia autonoma di Trento – APAC l'incameramento della garanzia in nome e per conto loro.

8. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole: a) “il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento”; b) “In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante”.

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce “Stazione appaltante” i dati della Struttura provinciale/Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce “Descrizione opera/servizio/fornitura”, oltre alla descrizione della fornitura, anche il codice CIG. [e il CUP se necessario].

La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 non sono accettate dall'Amministrazione.

ARTICOLO 25 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'Appaltatore si impegna a stipulare e mantenere operante per il tutto il periodo di validità contrattuale della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi infortuni e responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi.

3. In particolare detta polizza tiene indenni le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione e ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 26 – PENALI

1. Con riferimento alla Convenzione, in caso d'inadempimento, non imputabile ad APAC ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, sono previste le penali (applicate da APAC) che seguono:

a) Call Center, di cui all'art. 8 comma 4 del presente Capitolato: in caso di mancata operatività del Call Center che si protragga per oltre 2 (due) ore consecutive rispetto all'orario di apertura previsto, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, una penale pari a Euro 30,00 (venti/00), per ogni ora di mancata operatività.

b) Reportistica, di cui all'art. 10 del presente Capitolato: in caso di mancati invii della prevista reportistica, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, la penale pari allo 0,3% del valore del Contratto di Fornitura, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti dal medesimo Paragrafo.

c) Referente della Fornitura e Responsabile tecnico, di cui al art. 12 del presente Capitolato: In caso di mancata messa a disposizione o comunicazione del Responsabile della Fornitura o del Responsabile tecnico, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, la penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.

d) Altre non conformità.

Per altre non conformità nell'esecuzione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'APAC una penale di valore da Euro 100,00 (cento/00), a Euro 2.000,00 (duemila/00), a seconda della gravità e a insindacabile giudizio di APAC.

2. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, sono previste le penali (applicate dall'Amministrazione Contraente) che seguono:

a) per ogni giorno di ritardo non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore, a caso fortuito oppure a grave e accertata negligenza imputabile al distributore, nonché nel caso in cui le informazioni fornite siano difformi da quelle presenti negli archivi del distributore, rispetto alla data di attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 1 ‰ (un per mille) del valore del Contratto di Fornitura, IVA esclusa, e comunque non inferiore a 10,00 (dieci/00) Euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e agli atti di gara: in tal caso le Amministrazioni Contraenti applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizia a essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione e i suoi allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

b) in caso di mancati invii delle previste reportistiche, di cui all'art. 13 "Amministrazione contraente: Report Dati di Sintesi", del Capitolato tecnico, verrà applicata da parte dell'Amministrazione Contraente, nei confronti del Fornitore, una penale pari a 1 ‰ (un per mille) del valore del Contratto di Fornitura, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti dal medesimo Paragrafo.

c) per il caso in cui la tardiva attivazione delle utenze determini a carico dell'Amministrazione Contraente l'applicazione della tariffa di salvaguardia, il Fornitore deve farsi carico del maggior onere dovuto dall'Amministrazione Contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero deve rifondere la stessa Amministrazione dell'importo maggiore da questa corrisposto.

d) Per l'errata o inesatta produzione della fattura, per cui l'importo fatturato non sia corrispondente ai dati reali di consumo, le Amministrazioni Contraenti possono applicare al Fornitore, a partire dalla data della contestazione e con le modalità di cui ai successivi commi 9 e 10, una penale pari allo 0,3‰ del valore del contratto di fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al valore massimo dell'1 ‰ (un per mille) dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura. In tal caso le

Amministrazioni Contraenti applicano al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fattura non sia prodotta in modo corretto.

3. Inoltre, sono previste le penali (applicate dall'Amministrazione Contraente e/o da APAC) che seguono:

Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all'obbligo di cui all'art. 8 del Capitolato Tecnico, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di energia verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, è tenuto, fatto salvo al risarcimento del maggior danno, a:

a) - assolvere, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza, l'impegno preso con l'Amministrazione Contraente e a corrispondere alle stesse una penale pari a un importo di 0,05 (zerovirgolazerocinque) Euro/cent per ogni kWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza; - ovvero, alla restituzione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza dell'importo versato dall'Amministrazione Contraente per l'opzione verde, e a corrispondere alla stessa una penale pari ad un importo di 0,10 (zerovirgoladieci) Euro/cent per ogni kWh erogato nella fornitura del punto di prelievo per il quale sia stata accertata l'inadempienza;

b) al pagamento ad APAC di una penale di ammontare pari a 0,05 (zerovirgolazerocinque) Euro/cent per ogni kWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza.

4. Le suddette penali sono cumulabili tra loro. In caso di reiterazione delle violazioni (più di tre volte per la stessa tipologia di infrazione) le penali potranno essere raddoppiate.

5. Il suddetto elenco in ogni caso non è esaustivo, ogni eventuale altra violazione della Convenzione o di quanto offerto in sede di gara costituirà titolo per avanzare contestazioni per inadempimento.

6. Le Amministrazioni Contraenti e/o APAC possono, nel rispetto della normativa fiscale, compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

7. Ciascuna Amministrazione Contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto, stipulato a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. APAC, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della

Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

10. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione o del Singolo Contratto di Fornitura, può trovare applicazione l'art. 29 del presente Capitolato Amministrativo

ARTICOLO 27 - CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali stabilite al precedente art. 26 devono essere contestati all'Appaltatore per iscritto o tramite PEC dalla Provincia autonoma di Trento - APAC e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti devono essere comunicati per conoscenza alla Provincia autonoma di Trento - APAC.

2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di APAC e/o della singola Amministrazione Contraente, l'Appaltatore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto o tramite PEC, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano ad APAC e/o all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima, a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nel precedente articolo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione o del singolo Contratto di Fornitura, trova applicazione l'art. 29 del presente Capitolato, con la conseguente risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel precedente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 27 BIS – CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'Appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Appaltatore, concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

ARTICOLO 28 – REVISIONE DEI PREZZI

Nella presente Convenzione non trova applicazione l'opzione di revisione dei prezzi in quanto la prestazione principale risulta già indicizzata alle dinamiche dei prezzi di mercato.

ARTICOLO 29 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI CONTRATTI DI FORNITURA

Per la disciplina della risoluzione della Convenzione e/o dei Contratti di fornitura si applica l'art. art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e la disciplina specificata all'art. 8 della Convenzione.

ARTICOLO 30 – RECESSO

1. E' facoltà dell'APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti, recedere, tramite raccomandata A/R o PEC, in conformità alla disciplina dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO DEL FORNITORE

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Appaltatore privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

ARTICOLO 32 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della Stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione della convenzione/contratto attuativo.

2. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

3. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del comma 1, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, con facoltà dell' APAC di incamerare la garanzia definitiva prestata.

ARTICOLO 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Titolari del trattamento dei dati personali sono le Amministrazioni Contraenti.

La figura del Titolare ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d'ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con "regolamento").

A tal fine il Titolare, ove ricorrano gli obblighi di legge, impartisce, nell'ambito dell'atto di nomina di cui al successivo comma 3, istruzioni all'Appaltatore in quanto Responsabile del trattamento dei dati, a cui competono le attività di cui ai successivi commi. Inoltre, il Titolare risponde degli obblighi di cui all'art. 24, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14, del regolamento medesimo. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, chiunque agisca sotto l'autorità del Titolare del trattamento (come Preposto), il Responsabile del trattamento e chiunque agisca sotto l'autorità di quest'ultimo (come Preposto), in quanto abbiano accesso a dati personali, non possono trattare tali dati se non sono istruiti in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

2. Il trattamento di tali dati personali, di qualunque natura (anche sensibili o super sensibili) da parte dell'Appaltatore ove ricorra nell'esecuzione dell'appalto, deve avvenire esclusivamente in ragione delle finalità discendenti dalla convenzione in parola. Pertanto, con un apposito atto di nomina e conferimento delle relative istruzioni, l'Appaltatore, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 28 del regolamento, sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati, con le modalità ivi stabilite. Tale nomina di Responsabile è valida fino alla conclusione delle operazioni di verifica della conformità di cui all'articolo 16.

3. La mancata accettazione della nomina a Responsabile del trattamento diviene causa di risoluzione della convenzione o del singolo Ordinativo di Fornitura.

4. Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali alla esecuzione del singolo Ordinativo di Fornitura. Inoltre, il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato ad adempiere, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, agli obblighi discendenti dalla convenzione o dal singolo Ordinativo di Fornitura. Sotto il profilo della natura delle attività esercitate ed a fini indicativi rispetto alle direttive demandate all'atto di nomina di cui al precedente comma 3, si precisa che il trattamento avviene, in particolare, relativamente a:

- a) la raccolta dei dati personali e il loro corretto trattamento in ragione dei legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento negli specifici contesti, condizioni e limiti, come fissati dalla convenzione o del singolo Ordinativo di Fornitura, oltre che nel rispetto e nei limiti derivanti dall'esercizio dei diritti degli aventi interesse legittimo ai sensi del regolamento;
- b) le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32 del regolamento;
- c) la notifica di una violazione dei dati personali al Titolare, competente nel merito;
- d) la pseudonimizzazione dei dati personali, qualora si riveli una operazione necessaria ai fini della tutela della riservatezza in ragione della specificità della convenzione (vedi, ad esempio, la necessità di trattare dati personali sensibili/supersensibili);
- e) l'informazione fornita al pubblico e agli utenti interessati nel rispetto del regolamento, qualora previsto e necessario ai fini dell'esecuzione della convenzione e dei suoi Ordinativi di Fornitura;
- f) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore, nel rispetto del regolamento, qualora risulti necessaria ai fini della convenzione o del singolo Ordinativo di Fornitura.

5. Il Responsabile del trattamento dei dati ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni di tutta la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, anche per il tramite dei propri preposti.

6. Il Responsabile del trattamento assume inoltre l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati, relativi e pertinenti alla convenzione o del singolo Ordinativo di Fornitura, soddisfi i requisiti del regolamento. L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 del regolamento o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 del regolamento, può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 del regolamento. Inoltre il Responsabile del trattamento, si obbliga a:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, rispetto all'Italia, o verso un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione Europea o il diritto nazionale cui è soggetto il responsabile esterno del trattamento; in tal caso, il responsabile del

trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del regolamento;

d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento;

f) assistere il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione o a disposizione del preposto al trattamento;

g) restituire al titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o dello Stato italiano preveda la conservazione dei dati; dopo la cancellazione, dia conferma scritta al titolare/responsabile interno dell'avvenuta eliminazione definitiva dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, dei medesimi dati trattati o copie degli stessi;

h) mettere a disposizione del titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

i) informare immediatamente il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, italiane o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati.

8. Ai sensi del paragrafo 10, dell'art. 28, del regolamento, fatti salvi gli artt. 82, 83 e 84 del medesimo regolamento, se un Responsabile del trattamento viola il regolamento stesso, determinando autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento, questi è considerato ad ogni effetto Titolare del trattamento in questione.

ARTICOLO 34 - CLAUSOLA FINALE

1. La Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica alla Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che

mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura da parte di APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con la Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non è sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvive ai suddetti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto le previsioni della Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle Parti manifestata per iscritto.

CAPITOLATO TECNICO

PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, IVI COMPRESA L'OPZIONE VERDE, IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO – ADIGE/SÜDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA DI TRENTO. LOTTO UNICO.

SOMMARIO

SOMMARIO	2
ARTICOLO 1 – PREMESSA	3
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 – ORDINATIVI DI FORNITURA	4
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA.....	4
ARTICOLO 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	6
ARTICOLO 6 – IMPEGNO DI POTENZA ELETTRICA E RISPETTO NORMATIVA	6
ARTICOLO 7 – QUALITÀ E GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA	6
ARTICOLO 8 – CERTIFICAZIONE DELL’ENERGIA VERDE	7
ARTICOLO 9 – UTILIZZO DEL MARCHIO PER L’OPZIONE VERDE.....	8
ARTICOLO 10 – PREZZI DI FORNITURA	8
ARTICOLO 11 – NUOVI PUNTI DI PRELIEVO	9
ARTICOLO 12 – AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: REPORTISTICA MENSILE FATTURAZIONE	10
ARTICOLO 13 – AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: REPORT DATI DI SINTESI.....	10
ARTICOLO 14 – APAC: REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE.....	10
ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO DELLA FORNITURA	11
ARTICOLO 16 – CALL CENTER.....	12

ARTICOLO 1 - PREMESSA

1. Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di energia elettrica per le Amministrazioni Contraenti. Tale fornitura deve essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento e nella Convenzione.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni:
 - **ARERA:** l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo nei settori dell'energia, delle reti e dell'ambiente;
 - **Capitolato Tecnico:** il presente atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - **Data di Attivazione della fornitura:** data di inizio di erogazione dell'energia elettrica coincidente salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - **Fasce Orarie:** fasce orarie di consumo così come definite nella Tab. 6 del TIV;
 - **PUN:** Media dei prezzi zionali di Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere. w.
 - **PUN Index:** è la media aritmetica mensile, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: Mercato Elettrico - Mercato Elettrico a Pronti (MPE) - Mercato del Giorno Prima (MGP). Tale quotazione, al momento di pubblicazione del presente bando, risulta pubblicata sul sito internet del GME tra i dati di sintesi MPE-MGP – riepilogo; colonna media dei Prezzo d'acquisto PUN (€/MWh) della sintesi mensile, nella sezione Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche.
 - **media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto per fascia:** è la media espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale sul sistema delle offerte di cui al “Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003”, nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP)

Per ogni mese vigente vengono resi noti da APAC sul sito internet istituzionale dedicato alla convenzione il PUN index (se monoraria) o la media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto.

Fornitura a Prezzo Variabile a 18 mesi: Fornitura di energia elettrica della durata di 18 mesi continuativi (Delivery a 18 mesi) durante i quali il corrispettivo relativo alla quota energia corrisponde al valore del PUN index maggiorato dello spread offerto in sede di gara.

- **Spread:** il differenziale di prezzo oggetto dell'offerta economica, distinto per le diverse tipologie di

tariffa (F1, F2, F3, monorario, IP) da sommare al PUN index o la media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto per determinare il Prezzo di fornitura mensile per la durata della convenzione;

- **Garanzia di Origine:** certificazione, a carattere volontario, della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rilasciata su richiesta del produttore;
- **Ordinativo di Fornitura:** il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con cui le Amministrazioni Contraenti manifestano la volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione delle forniture e/o servizi richiesti;
- **Punto di Prelievo:** così come definito all'art. 1 del TIT e la cui titolarità è riconducibile esclusivamente a un'Amministrazione Pubblica individuata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché ad uno dei soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il sistema delle Convenzioni ed identificato in maniera univoca da un codice POD (*Point of Delivery*) e dall'anagrafica richiesta nell'Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati;
- **Opzione Verde:** l'opzione facoltativa, attivabile dalle Amministrazioni Contraenti per i singoli Punti di Prelievo al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e che prevede la certificazione di provenienza dell'energia adoperata da fonte rinnovabile (idroelettrica, eolica, solare, biomassa) per un ammontare almeno pari al consumo fatturato all'Amministrazione Contraente per i Punti di Prelievo per i quali si è attivata tale opzione; in caso di attivazione di tale opzione l'Aggiudicatario applicherà il sovraccosto offerto in sede di gara;
- **TIV (Testo Integrato Vendita):** Allegato A alla deliberazione AEEG n. 301/2012/R/EEG.

ARTICOLO 3 – ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici ordinativi di fornitura secondo le condizioni di cui al presente Capitolato, della Convenzione e di tutta la documentazione di gara allegata al bando.
2. Il Fornitore è obbligato ad accettare tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni a prescindere dal quantitativo annuo di energia elettrica richiesto complessivamente nel medesimo Ordinativo di Fornitura, nonché dal quantitativo richiesto per ciascun Punto di Prelievo ivi elencato.
3. Con la ricezione degli Ordinativi di Fornitura il Fornitore si obbliga alla stipula dei necessari contratti di dispacciamento in prelievo col gestore della rete, garantendo la continuità della somministrazione dell'energia elettrica.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Le Amministrazioni Contraenti, previa effettuazione di apposita registrazione, utilizzando il modulo presente sul Sito di APAC – Sezione Convenzioni – Area registrazione enti, aderiscono alla Convenzione mediante Ordinativi di Fornitura.
2. L'Ordinativo di Fornitura consiste in un documento informatico trasmesso con modalità telematiche e sottoscritto con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, fatta eccezione per i casi previsti dai successivi commi 7 e 8.
3. L'avvenuta registrazione di cui al precedente comma 1 è condizione di validità dell'Ordinativo di

Fornitura e il suo difetto esclude l'operatività della Convenzione.

4. Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi Punti di Prelievo, dovranno essere inviati unitamente a un'autocertificazione dei consumi dell'anno precedente relativi ai Punti di Prelievo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.
5. L'Amministrazione si impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento ai sensi della delibera dell'Autorità ARG/elt 107/09 e s.m.i..
6. La data di ricezione dell'Ordine si assume coincidente con la data di trasmissione andata a buon fine dell'Ordinativo (per le trasmissioni inviate via fax) e coincidente con la data d'invio andata a buon fine per gli Ordinativi effettuati con strumento telematico.
7. Nel caso in cui non sia attivo o funzionante il negozio elettronico o nel caso in cui per ragioni tecniche lo stesso non sia utilizzabile, APAC può espressamente autorizzare il Fornitore, anche per periodi di tempo limitati, ad accettare Ordinativi consistenti in un documento cartaceo sottoscritto dall'Amministrazione Contraente ed inviato al Fornitore e per conoscenza ad APAC via fax o PEC.
8. Nel caso in cui per ragioni tecniche, anche temporanee, non siano utilizzabili gli strumenti di firma digitale o per altre ragioni debitamente motivate dalle Amministrazioni Contraenti, APAC può espressamente autorizzare il Fornitore, anche per periodi di tempo limitati, ad accettare Ordinativi consistenti in un documento informatico trasmesso con modalità telematiche non confermato con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia e confermato via fax o PEC.
9. APAC comunica o mette a disposizione del Fornitore, anche per via telematica, l'elenco delle Amministrazioni Contraenti autorizzate ad effettuare Ordinativi mediante le modalità di cui ai commi 7 e 8, con l'indicazione dell'eventuale limite temporale di tale autorizzazione.
10. In mancanza delle autorizzazioni di cui ai commi 7 e 8, il Fornitore non è autorizzato a dare corso all'Ordinativo di Fornitura. In tal caso il Fornitore considera l'Ordinativo ricevuto come proveniente da un soggetto non legittimato, applicando quanto previsto dal successivo comma 11.
11. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato a utilizzare la Convenzione, deve, tempestivamente, e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l'Amministrazione Contraente e APAC, motivando le ragioni del rifiuto. Qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati a utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non saranno conteggiate nel quantitativo massimo oggetto della Convenzione.
12. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, il medesimo non è valido e il Fornitore non deve darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, deve dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. In tal caso l'Amministrazione Contraente può emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
13. Il Fornitore prende atto, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del/i

medesimo/i strumento/i utilizzato/i per l'invio dell'Ordinativo di Fornitura, da esercitarsi entro 1 (un) giorno lavorativo dalla trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche da parte dell'Amministrazione Contraente, e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.

14. Spirato il termine di cui al precedente comma 13, il Fornitore deve dare conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, mediante comunicazione all'Amministrazione Contraente entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi avvalendosi del/i medesimo/i strumento/i utilizzati per l'invio dell'Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, salva diversa data concordata tra le parti, per una durata di 18 mesi.
2. Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità e il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 6 – IMPEGNO DI POTENZA ELETTRICA E RISPETTO NORMATIVA

1. Le Amministrazioni non sono tenute a fornire il profilo orario degli impegni di potenza. Il Fornitore si impegna ad adeguare gli impegni di prelievo ai fini della miglior regolazione economica dello sbilanciamento, in base ai meccanismi e ai tempi previsti dalla normativa in vigore pro tempore, addossandosi comunque eventuali oneri conseguenti a sbilanciamenti eccedenti la soglia massima di tolleranza prevista dall'Autorità.
2. La fornitura dovrà essere gestita nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 7 – QUALITÀ E GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore dovrà fornire energia elettrica ai Punti di Prelievo, garantendo e mettendo a disposizione tutta l'energia necessaria, durante l'intero periodo di fornitura.
2. La fornitura dell'energia elettrica avviene per mezzo delle reti di trasmissione e distribuzione italiane. La qualità della fornitura, pertanto, corrisponderà al livello assicurato dagli attuali gestori di rete.
3. Il Fornitore non è responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei Punti di Prelievo qualora tale responsabilità sia attribuibile interamente ai gestori di rete. Il Fornitore, per conto delle Amministrazioni, agisce usando l'ordinaria diligenza nei confronti dei gestori di rete, in modo da risolvere tempestivamente eventuali inconvenienti.
4. Nel caso in cui la mancata somministrazione di energia elettrica sia imputabile al Fornitore, quest'ultimo si accolla il maggior onere che le Amministrazioni devono sostenere per il funzionamento degli impianti.
5. Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti gli Ordinativi di

Fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all'art. 1, del TIT.

6. Il Distributore Locale di ciascun Punto di Prelievo è responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate. I consumi sono misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore all'Amministrazione Contraente. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, consulenza e assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata. Nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo sia modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica ha efficacia, è applicato il corrispondente prezzo previsto in Convenzione.

ARTICOLO 8 - CERTIFICAZIONE DELL'ENERGIA VERDE

1. Il Fornitore, ai sensi della deliberazione AEEG ARG/elt 104/2011 e s.m.i., tramite Garanzia d'Origine, è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde per tutti i Punti di Prelievo per i quali è stata attivata l'Opzione Verde per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo degli stessi. È obbligatorio rendere disponibile l'Opzione Verde per un quantitativo pari almeno al 50% (cinquanta per cento) del massimale pari a 300 (trecento) GWh.
2. Il Fornitore può accettare Ordinativi di Fornitura di Energia Verde oltre i suddetti quantitativi purché alle medesime condizioni disciplinate in Convenzione. Il Fornitore, al raggiungimento dei quantitativi di cui al precedente comma 1, qualora non intenda più accettare Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta l'Opzione Verde, comunica ad APAC, anche a mezzo fax o via PEC, l'esaurimento della disponibilità dell'Opzione Verde.
3. La possibilità di richiedere l'Opzione Verde è discrezionale per le Amministrazioni Contraenti che autonomamente decidono se attivarla o meno, al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
4. L'Opzione Verde può essere richiesta esclusivamente al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e deve essere a totale copertura dei consumi effettuati nell'arco della Fornitura dai singoli Punti di Prelievo per la quale è richiesta.
5. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della presenza dell'Opzione Verde all'interno del documento di fatturazione per il Punto di Prelievo per il quale l'Opzione Verde è attivata.
6. Il Fornitore è obbligato a dimostrare con idonea documentazione la produzione di un quantitativo di Energia Verde, non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo che abbiano attivato l'Opzione Verde. Le Amministrazioni Contraenti che hanno scelto l'Opzione Verde e APAC possono controllare tale attestazione allo scadere dei relativi obblighi contrattuali.

ARTICOLO 9 - UTILIZZO DEL MARCHIO PER L'OPZIONE VERDE

1. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione, s'impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio che per la durata della fornitura è concesso in uso alle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde, nonché, se disponibile, la licenza d'uso del suddetto Marchio. È facoltà di APAC e/o delle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste sono libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Marchio o Logo proposto.
2. Il costo dell'utilizzo del suddetto Marchio o Logo è da intendersi remunerato nel corrispettivo di cui alla Convenzione.

ARTICOLO 10 – PREZZI DI FORNITURA

1. I prezzi di fornitura saranno divisi nelle fasce orarie F1, F2 e F3 come previsto dalla Tabella 6 del TIV.
2. Per le Amministrazioni dotate di misuratore integratore viene considerata un'unica fascia di riferimento.
3. Il prezzo della fornitura verrà calcolato come segue:

per le utenze multi orarie il prezzo di fornitura sarà dato dalla somma

- degli spread offerti espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;
- del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto per fascia oraria;

per le utenze Monorarie il prezzo di fornitura sarà dato dalla somma

- dello spread offerto espresso in Euro/MWh;
- del PUN index;

il tutto, per le suddette tipologie di prezzo e d'utenza (Multiorarie e Monorarie), aumentato delle corrispondenti Perdite di Rete.

4. I prezzi di fornitura PMONORARIO, PF1, PF2 e PF3 saranno variabili per tutta la durata dei contratti, e nello specifico riguardano:
 - a. PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore)
$$P = \text{Spread}_{\text{MONORARIO}} + \text{PUN index}$$
 - b. PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario o elettronico)
$$P_n = \text{Spread}_{n+} \text{ del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto per fascia oraria;}$$
 - c. PUNTI DI PRELIEVO MONORARI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (dotati di misuratore integratore)
$$P = \text{Spread}_{\text{MONORARIO (IP)}} + \text{PUN index}$$

- d. PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (dotati di misuratore orario od elettronico)

$P_n = \text{Spread}_{n(IP)} + \text{del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto per fascia oraria};$

dove:

- $\text{Spread}_{\text{MONORARIO}}, \text{Spread}_n, \text{Spread}_{\text{MONORARIO (IP)}}, \text{Spread}_{n(IP)}$ = prezzi base di offerta $n = F1, F2, F3$

- il PUN index e la media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto per fascia oraria sono entrambi pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito internet (al momento della pubblicazione della presente gara: www.mercatoelettrico.org, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche).

5. Per i Punti di Prelievo dotati di misuratore integratore, qualora il distributore locale provvedesse all'installazione di un misuratore orario in corso di contratto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'installazione, l'energia elettrica sarà fatturata applicando la tariffa per fascia fino alla scadenza della Convenzione.

6. Oltre ai prezzi dell'energia sono totalmente a carico dell'Amministrazione Contraente:

- Corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile. Il fornitore si impegna a documentare, su richiesta, l'origine dei corrispettivi di dispacciamento applicati esplicitando le differenti componenti di costo.
- Il servizio di trasmissione, distribuzione, misura e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti, volta per volta, dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e l'eventuale corrispettivo CMOR.
- Le imposte e le eventuali addizionali, previste dalla normativa vigente.

I corrispettivi contrattuali, su indicati, s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati. Risulta essere esclusa l'applicazione della componente tariffaria PCV (componente di commercializzazione e vendita).

7. Nel caso di attivazione dell'Opzione Verde di cui al precedente art. 8, allo Spread di cui ai punti precedenti si somma il sovraccosto offerto in sede di gara.

ARTICOLO 11 – NUOVI PUNTI DI PRELIEVO

1. Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche a ulteriori Punti di Prelievo, che le Amministrazioni Contraenti ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite.
2. Il Fornitore s'impegna ad attivare la fornitura dei suddetti nuovi Punti di Prelievo secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dalla Convenzione.
3. Il Fornitore s'impegna, inoltre, a fornire alle Amministrazioni, qualora richiesto, tutto il supporto tecnico

per gestire le operazioni di stima relative a nuovi allacciamenti.

ARTICOLO 12 – AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: REPORTISTICA MENSILE FATTURAZIONE

1. Il Fornitore si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni Contraenti, un Report mensile, formulato sulla base del fac simile nell'”Allegato al capitolato tecnico - Report mensile”, in formato “.xls” o equivalente.
2. I suddetti report dovranno essere trasmessi in formato elettronico, in accordo con la singola Amministrazione contraente, nel rispetto dei canali (email/pec) che saranno concordati con la stessa Amministrazione.
3. Qualora nel report siano presenti dati relativi a consumi stimati, il Fornitore deve trasmettere un nuovo report mensile completo, sostitutivo di quello precedentemente inviato, contenente i dati di consumo modificati a seguito dell'imputazione dei consumi reali, contestualmente alla trasmissione della/e corrispondente/i fattura/e di conguaglio.
4. Il Fornitore non è tenuto all'invio di un nuovo report solo in occasione dei conguagli legati alla rettifica dei valori della componente di costo del dispacciamento.
5. Il nuovo report mensile deve contenere anche tutti i dati di tutti i POD già trasmessi, anche se riferiti a consumi reali, allo scopo di poter disporre di un prospetto di sintesi dei dati reali e definitivi di ciascun singolo mese.
6. Il Fornitore si obbliga altresì a mettere in condizione le Amministrazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, per i Punti di Prelievo dotati di misuratore orario, di poter acquisire i consumi al quarto d'ora, ovvero in caso di indisponibilità di questi i consumi orari, attraverso propri strumenti ovvero fornendo formazione alle Amministrazioni per l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dai distributori.

ARTICOLO 13 – AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: REPORT DATI DI SINTESI

1. Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere a ogni Amministrazione Contraente il Report secondo il fac simile nell'”Allegato al capitolato tecnico - Dati di sintesi”, su base annuale, in formato “.xls” o equivalente, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dalla data di attivazione del servizio alla data del termine dell'Ordinativo di fornitura, comprensivo di eventuali conguagli, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scadenza della fornitura stessa;
2. Il Fornitore tre mesi prima della scadenza dell'ordinativo di fornitura ha l'obbligo di avvisare l'Amministrazione Contraente della scadenza prossima dell'ordinativo stesso.

ARTICOLO 14 – APAC: REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE

1. APAC si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, l'elaborazione di reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare ad APAC entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della richiesta.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da APAC mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”,

adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dall'APAC; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

3. In particolare può essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni anche per via telematica e riguardanti tra l'altro:
 - a. le Amministrazioni Contraenti;
 - b. gli Ordinativi di Fornitura ricevuti, suddivisi per Amministrazione Contraente, completi del quantitativo stimato di contratto;
 - c. la data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - d. la data di attivazione della fornitura;
 - e. i punti di prelievo attivati;
 - f. il quantitativo presunto della fornitura per ciascun punto di prelievo;
 - g. i consumi di energia rilevati, suddivisi per Amministrazione Contraente e per ciascun punto di prelievo, completi di:
 - consumo mensile di energia per fascia oraria;
 - diagramma di prelievo;
 - importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere ad APAC, 2 (due) mesi prima della scadenza della Convenzione, un file conforme all'” Allegato al capitolato tecnico – Dati di sintesi” - contenente l'anagrafica completa di tutti i punti di prelievo attivati nel corso della Convenzione completo di tutte le informazioni nello stesso riportate.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO DELLA FORNITURA

1. In caso di aggiudicazione, il Fornitore deve nominare un responsabile della fornitura, comunicando ad APAC prima della stipula del contratto il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica. Il responsabile del servizio dovrà avere capacità di rappresentare a ogni effetto il Fornitore. Il responsabile del servizio sarà referente nei confronti di APAC e delle Amministrazioni Contraenti. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC.
2. Inoltre, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile Tecnico della Fornitura che avrà il compito di supportare le Amministrazioni negli aspetti di tipo tecnico/operativo. Il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, eventuale numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicati ad APAC prima della stipula contrattuale. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile Tecnico della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC.

ARTICOLO 16 - CALL CENTER

1. Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di attivazione della convenzione, un call center comunicando un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica certificata, funzionante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, che funga da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e invio della documentazione, di cui all'art. 8 comma 4 dell'allegato Capitolato amministrativo (articolo "Servizi connessi e controlli"), di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione del servizio;
2. richieste relative allo stato di attivazione del servizio;
3. richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.